

Periodo transitorio. Tia e assimilazione dei rifiuti urbani a quelli speciali

SENTENZA DELLA CORTE di CASSAZIONE

SEZIONE V

- n. 10188 del 10 marzo 2016 (depositata 18 maggio 2016) -

COLLEGIO COMPOSTO *dai signori:*

Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -Dott.
SOLAINI Luca - Consigliere -

OGGETTO

D.lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10, 18, 21 - D.P.R. n. 158 del 1999, art. 49.

IL CASO

L'amministrazione finanziaria del Comune di Fucecchio richiede alcuni importi a titolo di TIA (Tariffa igiene ambientale) per l'anno 2006.

Il comune aveva tassato in misura superiore rispetto alla superficie dello stabilimento destinata ad uffici e servizi, ivi compresa la maggiore area destinata allo stoccaggio ed alla lavorazione delle pelli.

IL DECISUM

Ove non vi sia prova del Regolamento Comunale che assimila i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, non è dovuta la Tarsu, mentre ove tale assimilazione sia stata prevista dal regolamento comunale incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile

La deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti urbani a quelli speciali costituisce, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento.

Produzione Riservata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCHIRO' Stefano - Presidente -Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -Dott. MELONI Marina - Consigliere -Dott. NAPOLITANO Lucio - rel. Consigliere -Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GRUPPO VECCHIA TOSCANA S.P.A. in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RADDI STEFANO giusta delega a margine;

- ricorrente –

cContro

PUBLIAMBIENTE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12, presso lo studio dell'avvocato MOLINO CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati STANCANELLI GIUSEPPE, STANCANELLI ANTONIO giusta delega a margine;

- controricorrente –

e contro

COMUNE DI FUCECCHIO;

- intimato –

avverso la sentenza n. 8/2010 della COMM. TRIB. REG. della TOSCANA, depositata il 26/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2016 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;

udito per il ricorrente l'Avvocato ROMANO per delega dell'Avvocato PANARITI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato STANCANELLI ANTONIO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

La società Conceria Bristol S.r.l. (ora conceria Gruppo Vecchia Toscana S.p.A.) impugnò dinanzi alla CTP di Firenze la fattura emessa da Publiambiente S.p.A. nell'interesse del Comune di Fucecchio per le somme dovute a titolo di TIA (Tariffa igiene ambientale) per l'anno 2006.

La CTP adita, nel contraddittorio anche con il Comune di Fucecchio, accolse il ricorso, accogliendo nel merito la tesi della contribuente secondo cui la tassazione doveva essere limitata alla superficie dello stabilimento destinata ad uffici e servizi, dovendone restare esclusa la maggiore area destinata allo stoccaggio ed alla lavorazione delle pelli.

Proposto appello da Publiambiente S.p.A. la CTR della Toscana accolse il gravame con

sentenza n. 8/29/10, depositata il 26 gennaio 2010.

Avverso detta sentenza la società contribuente ricorre per cassazione in forza di tre motivi. Publiambiente S.p.A. resiste con controricorso.

L'intimato Comune di Fucecchio non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10, 18, 21 e 49, del D.P.R. n. 158 del 1999, artt. 1, 3, 4, 6 e 7, dell'art. 23 del regolamento del Comune di Fucecchio (FI) approvato con Delib. del Consiglio n. 25 del 14/03/2003 e dell'art. 17 del regolamento del Comune di Fucecchio (FI) approvato con Delib. del Consiglio n. 24 del 14/03/2003, ed infine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c.".

La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, che ha riconosciuto la legittimità dell'imposizione ai fini TIA per l'annualità di riferimento, è da ritenersi viziata per non avere disapplicato, come invece, secondo la ricorrente, dovuto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, u.c., il regolamento del Comune di Fucecchio, approvato con Delib. Consiliare n. 25 del 14/03/2003, che all'art. 23 disciplina l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, in quanto illegittimo, perché emanato in assenza della previa emanazione del regolamento attuativo statale, secondo quanto previsto dal combinato disposto del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 21, comma 2, lett. g).

2. Con il secondo motivo la contribuente censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciando "nullità della sentenza o del procedimento, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24" nella parte in cui ha ritenuto che configurasse motivo aggiunto, come tale inammissibile, la questione della non assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, indicata in memoria come mera argomentazione difensiva in ragione delle controdeduzioni di controparte depositate all'atto della sua costituzione in giudizio.
3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "l'omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", poiché, in controversia nella quale si discute della legittimità e della fondatezza di pretesa impositiva ai fini della tariffa d'igiene ambientale che si assume dovuta da soggetto che produce e smaltisce rifiuti speciali, l'impugnata sentenza avrebbe omesso di affrontare la rilevanza del fatto rappresentato dall'assimilazione dei "rifiuti speciali" ai "rifiuti urbani", che ha incidenza sulla soggettività passiva e sulla quantificazione del tributo.
4. Preliminarmente deve darsi atto della contraddittoria formulazione dell'eccezione di giudicato esterno, proposta da Publiambiente S.p.A., che in epigrafe è riferita a sentenza della CTR della Toscana, intercorsa tra le stesse parti, n. 55/29/09 (che sarebbe inerente all'anno 2003) e che invece è di seguito indicata come la n. 54/29/09. Di là da tale rilievo formale, l'eccezione rileva la carenza di autosufficienza del controricorso sul punto, atteso che non è riportato il contenuto della decisione con riferimento alla quale s'invoca l'efficacia preclusiva del giudicato esterno, né s'indica il momento della notifica della sentenza al fine di rilevarne il momento del passaggio in giudicato per mancata proposizione del ricorso per cassazione, onde verificare se l'eccezione poteva essere già dedotta dinanzi al giudice di appello, essendosi ivi svolta l'udienza di discussione il 15 dicembre 2009, non trovando neppure riscontro in atti quanto indicato in controricorso circa l'allegazione di detta pronuncia come documento n. 3.

4.1. Inoltre, relativamente alla riproposizione, in forma di eccezione, da parte di Publiambiente S.p.A., della questione preliminare in rito sulla non autonoma impugnabilità della fattura, se ne deve rilevare l'inammissibilità. Ciò sia perché si tratta di eccezione attinente al merito del ricorso originariamente proposto dalla contribuente e non già all'ammissibilità del ricorso per cassazione, sia in quanto risulta che su detta questione la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata in senso sfavorevole alla società

incaricata della riscossione, che avrebbe dovuto, pertanto, proporre su detto capo di sentenza ricorso incidentale condizionato.

5. Sempre via preliminare, deve darsi atto che la ricorrente ha concluso l'illustrazione dei motivi con quesiti di diritto, i primi due relativamente alle censure afferenti alle prospettate violazioni o false applicazioni di norme di diritto e con l'omologo quesito di fatto il terzo motivo denunciante vizio di motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 366 bis c.p.c., invero non più applicabile al presente giudizio - avente ad oggetto ricorso per cassazione notificato il 6 luglio 2010 avverso sentenza della CTR della Toscana depositata il 26 gennaio 2010 - in quanto norma ormai abrogata dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d).

Il ricorso avrebbe dovuto seguire, pertanto, i requisiti indicati dall'art. 360 bis c.p.c., che in primo luogo prevede che il ricorso è inammissibile (n. 1) "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa".

Orbene, relativamente alla questione relativa all'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani in forza delle richiamate disposizioni regolamentari, la decisione impugnata ha avuto modo di affermare, richiamando l'orientamento al riguardo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. trib. n. 18382 del 13.9.2004) che "l'istituzione, ad opera del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, non ha fatto venir meno, per tutta la durata del periodo transitorio dalla sua entrata in vigore... il potere regolamentare dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, secondo le indicazioni del citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), concludendo quindi nel senso che "la deliberazione comunale di assimilazione costituisce, nel periodo transitorio, titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento".

Tale statuizione, invero, non risulta censurata, né parte ricorrente ha offerto nuovi elementi atti a mutare l'orientamento della Corte di legittimità al quale il giudice di merito si è espressamente attenuto.

5.1. Ma vi è di più.

Nei termini in cui sono prospettate le censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, i primi due motivi di ricorso certamente incorrono in difetto di autosufficienza.

5.2. Segnatamente, con riferimento al primo motivo, col quale la ricorrente si duole della mancata disapplicazione del regolamento comunale che sarebbe stato illegittimo, giova ricordare che - se è vero che il potere del giudice tributario di disapplicare i regolamenti illegittimi posti a fondamento della pretesa impositiva può essere esercitato anche d'ufficio - ciò può avvenire a condizione che detti atti siano rilevanti ai fini della decisione, ciò che comporta che la disapplicazione non può essere effettuata allorché prescinda completamente dai motivi d'impugnazione dedotti in relazione all'atto impositivo (cfr. Cass. civ. sez. 5[^], 10 giugno 2008, n. 15285; Cass. civ. sez. 5[^], 4 maggio 2012, n. 6724).

Orbene, atteso che la società controricorrente ha evidenziato la novità della questione, che sarebbe stata introdotta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, non essendo della questione medesima fatto cenno nella sentenza impugnata, era onere della ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, non solo di allegare la sua deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio di merito ciò fosse stato fatto, così da consentire alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. 3[^], 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass. civ. sez. 3[^], gennaio 2007, n. 324; Cass. civ. sez. 1[^], 18 ottobre 2013, n. 23675).

5.3. Analogamente, quanto al secondo motivo, era onere della ricorrente trascrivere nel suo contenuto essenziale il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, così come quello

della successiva memoria depositata nel giudizio di primo grado, affinché la questione della non assimilazione o assimilabilità dei rifiuti speciali prodotti dalla contribuente a quelli urbani potesse essere valutata o meno quale motivo aggiunto, come ritenuto dalla CTR, ovvero, così come invece sostenuto dalla ricorrente, come mera difesa volta a replicare alla controdeduzioni di controparte.

6. Palesemente inammissibile è, infine, il terzo motivo, atteso che sub specie del preteso vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attiene all'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, la ricorrente si duole di un'asserita insufficienza della motivazione con la quale - pacifici i dati di riferimento delle superfici che promanano dall'originaria dichiarazione della contribuente non altrimenti modificata - la CTR ha in diritto affermato la legittimità della pretesa impositiva fondata sulle richiamate disposizioni regolamentari (specificamente sull'art. 25, che stabilisce la riduzione convenzionale delle superfici miste, per le conerie stabilita nella misura dell'80%), essendo, come è noto, l'erroneità della motivazione in diritto (peraltro nella fattispecie in esame insussistente), passibile di correzione da parte della suprema Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c. (cfr. Cass. civ. sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. civ. sez. 1^a, 27 dicembre 2013, n. 28663).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nel rapporto processuale tra la ricorrente e la controricorrente Publiambiente S.p.A..

Nulla va disposto quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l'intimato Comune di Fucecchio, che non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Nulla per le spese nei confronti dell'intimato Comune di Fucecchio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016